



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANGELO SPIRITO	Presidente
DANILO SESTINI	Consigliere
(omissis) VINCENTI	Consigliere-Rel./Est.
(omissis) CRICENTI	Consigliere
SALVATORE SAIJA	Consigliere

Oggetto:

DIRITTI
PERSONALITA'
STATUS

Ud.19/04/2023 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8721/2022 R.G. proposto da:

(omissis) .R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliata in (omissis)

I;

-ricorrente-

contro

(omissis) (omissis) lettivamente domiciliato in (omissis)

;

-controricorrente-



nonché nei confronti di:

(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) elettivamente
domiciliati in (omissis)

-controricorrenti-

nonché di:

(omissis) (omissis) (già (omissis) .P.A.), (omissis)
(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)

-intimati-

sul ricorso incidentale proposto da:

(omissis) (omissis) elettivamente domiciliato (omissis)

(omissis) lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato (omissis) I;

-ricorrente incidentale-

contro

(omissis) .R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in (omissis)

e;

-controricorrenti all'incidentale-

nonché contro

(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)

-intimati-



sul ricorso incidentale proposto da:

(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) **elettivamente**
domiciliati in (omissis)

che li rappresenta e difende;

-ricorrenti incidentale-

contro

(omissis) (omissis)

-intimato-

nonché nei confronti di:

(omissis) **S.R.L.**, (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)

(omissis) (omissis) (omissis) **V (già (omissis) .P.A.);**

-intimati-

avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1478/2021,
depositata il 25/02/2021.

Udita la relazione della causa svolta – tenutasi ai sensi dell’art. 23,
comma 8 *bis*, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 176 del 2020 (ed oggetto di successive
proroghe) - nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal
Consigliere(omissis) **VINCENTI;**

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale ALBERTO CARDINO, che ha chiesto
l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del ricorso
incidentale di (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) con
assorbimento del secondo motivo di entrambi detti ricorsi e rigetto
del ricorso incidentale di (omissis) (omissis)

FATTI DI CAUSA

1. - (omissis) (omissis) convenne in giudizio (omissis) **S.p.A.**,
(omissis) **S.r.l.**, (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)
(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) **I fine di ottenerne la**



condanna, in solido tra loro, al risarcimento del danno morale subito a seguito della messa in onda della *fiction* "Il (omissis) (omissis) in cui la sua persona di magistrato e di componente del Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) nel gennaio 1988 (epoca alla quale si riferivano talune scene della predetta *fiction*) sarebbe stata accostata alla mafia e a gravi delitti di sangue; fatto asseritamente integrante gli estremi del delitto di diffamazione aggravata commessa a mezzo di trasmissione televisiva.

L'attore chiese, altresì, la condanna delle parti convenute alla eliminazione delle scene integranti gli estremi di tale reato, ricondotte in particolare alla sesta puntata della *fiction* andata in onda sull'emittente (omissis) .

1.1. - L'adito Tribunale di Roma, con sentenza n. 946/2013, rigettata la domanda nei confronti di (omissis) .p.A., accolse le pretese avanzate dal (omissis) nei confronti di (omissis) S.r.l., (omissis)

(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) che condannò, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 40.000,00, e, ciascuno "per la parte di propria competenza", alla «eliminazione dalla sesta puntata della *fiction* "Il

(omissis) (omissis) i tutte le scene in cui compare o è nominato (omissis) (omissis)

2. - Avverso tale sentenza proponevano appello principale, in due distinti giudizi, il (omissis) e lo (omissis) (nella causa iscritta al r.g.n. 1460/2014) e (omissis) s.r.l. (nella causa iscritta al r.g.n. 1464/2014), i quali, poi, ciascuna in veste di parte appellate nell'impugnazione promossa dall'altra in via principale e autonoma, avanzavano appello incidentale per le stesse ragioni di quello principale.

Gli anzidetti appellanti, in entrambi i giudizi, chiedevano:

a) l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza proposta ai sensi degli artt. 30-*bis*, c.p.c., e 11, c.p.c., con declaratoria della competenza del Tribunale di Perugia;



b) in ogni caso, la riforma della sentenza di primo grado "integralmente nell'an rigettando tutte le domande formulate dal dott. (omissis) perché infondate in fatto ed in diritto";

c) "in via ancor più gradata", la riforma parziale della sentenza di primo grado "riducendo il risarcimento secondo equità, nella misura ritenuta di giustizia ..., e rigettando la domanda di eliminazione delle scene in cui il dott. (omissis) compare o è nominato".

In entrambi i giudizi, rimanevano contumaci gli appellati (omissis) e (omissis) mentre si costituivano: (omissis) S.p.A., che proponeva appello incidentale sul capo della sentenza concernente il regolamento delle spese processuali (di cui era stata disposta la compensazione tra la Società e l'attore di primo grado); (omissis) (omissis) che formulava appello incidentale al fine di ottenere la rideterminazione *in melius* dell'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale.

2.1. – La Corte di appello di Roma, riuniti i predetti giudizi, con sentenza resa pubblica in data 25 febbraio 2021, così provvedeva: "accoglie per quanto di ragione gli appelli proposti da (omissis) s.r.l. e da (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 946/2013 e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna i citati appellanti in solido al pagamento in favore di (omissis) (omissis) della minor somma di euro 15.000,00, oltre interessi come liquidati nella sentenza impugnata; rigetta l'appello incidentale di (omissis) (omissis) rigetta l'appello incidentale di (omissis) .p.a.; compensa le spese del grado tra tutte le parti".

2.2. – La Corte territoriale, a fondamento della decisione - rigettata l'eccezione di incompetenza per mancanza dei presupposti di legge e, ai fini dell'accertamento della portata diffamatoria delle scene della *fiction* andata in onda il (omissis) richiamate integralmente le sentenze (e, segnatamente, la sentenza n.



6974/2019) dalla stessa Corte emesse in controversie aventi ad oggetto le medesima trasmissione o la replica di essa in data 1° gennaio 2019 – osservava (per quanto ancora rileva in questa sede) che: a) in adesione alla sentenza impugnata, era da reputarsi integrato il delitto di diffamazione aggravata a mezzo di rappresentazione cinematografica rispetto a due delle tre scene della sesta puntata della *fiction*; a.1.) in particolare, le modalità di rappresentazione – mediante insinuazioni, omissioni e collegamenti – sia della scena in cui i (omissis) aveva partecipato alla delibera del CSM del gennaio del 1988, in senso favorevole alla nomina di (omissis) come nuovo capo dell’Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo in luogo di (omissis) (omissis) sia della scena del confronto (peraltro, non realmente avvenuto) tra (omissis) e il (omissis) in seno al CSM, in cui il secondo aveva sostenuto apertamente la politica giudiziaria del neoeletto (omissis) erano tali da ingenerare nello spettatore la convinzione che (omissis) (omissis) fosse colluso con la mafia e che avesse, con le sue azioni e/o omissioni, contribuito ad un significativo arresto delle indagini contro la criminalità organizzata; b) andava, invece, riformata la sentenza di primo grado con riferimento all’ultima delle tre scene oggetto di contestazione, essendo per essa operante l’esimente della verità putativa; b.1) in particolare, la scena in cui è ingenerato nello spettatore il convincimento che il (omissis)” in seno al CSM, cui (omissis) fece riferimento nel discorso tenuto a (omissis) (omissis) fosse riconducibile a (omissis) (omissis) era da reputare priva di contenuto diffamatorio, avendo le parti dimostrato in giudizio che il fatto fosse storicamente attendibile in quanto riportato nella testimonianza della sorella di (omissis) (omissis) nel giudizio instaurato sulla strage di (omissis) c) in relazione al *quantum debeat*, non era fondato il gravame del (omissis) “per una maggiore quantificazione del danno”, essendo congrua la valutazione equitativa già operata dal Tribunale sulla



base dei criteri che l'appellante incidentale aveva indicato "quale prova del (maggior) danno" e considerato che «la evidente funzione della rappresentazione cinematografica, rispetto ad es. alla notizia giornalistica che ha pretesa di verità, attenua la percezione della "verità" del fatto e quindi ne determina la minore offensività"; d) il risarcimento del danno andava, invece, limitato alla somma di euro 15.000,00, tenuto conto della "limitata estensione della portata diffamatoria della *fiction* ... in relazione alla verità putativa scriminante per una delle scene ritenute diffamatorie".

3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre (omissis) S.r.l. affidando le sorti dell'impugnazione a due motivi di ricorso.

Resistono con congiunto controricorso (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) che hanno proposto anche ricorso incidentale sulla base di due motivi.

Resiste, altresì, con controricorso (omissis) (omissis) che ha pure proposto ricorso incidentale sulla base di un solo motivo, avverso il quale resistono con distinti controricorsi la (omissis) .r.l. e (congiuntamente) il (omissis) e lo (omissis)

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati (omissis) (omissis) . (già (omissis) p.A.), S (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)

Il pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte ai sensi degli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020) e successive proroghe, chiedendo l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale della (omissis) .r.l. e del ricorso incidentale del (omissis) dello (omissis) con assorbimento del secondo motivo dei medesimi ricorsi, nonché il rigetto del ricorso incidentale del (omissis)

Tutte le parti hanno depositato memoria.



RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale del (omissis) e dello

(omissis)

1. - Con il primo motivo del ricorso principale della (omissis) s.r.l. è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame concernente la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ordinato l'eliminazione dalla sesta puntata della *fiction* "Il (omissis) (omissis) i tutte le scene in cui compare o è nominato (omissis) (omissis)

2. - Con il secondo motivo dello stesso ricorso principale - proposto in via subordinata e là dove si ritenesse che sul capo della sentenza relativo all'eliminazione delle scene integranti il delitto di diffamazione sussista una pronuncia implicita di rigetto - è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., in quanto la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio di carenza assoluta di motivazione sul piano grafico o, comunque, avrebbe statuito in contraddizione con la *ratio decidendi* della stessa sentenza, in cui è disposta la riduzione del diritto al risarcimento del danno patito dal (omissis) a seguito del disconoscimento della portata offensiva di una delle tre scene della *fiction*.

3. - Il ricorso incidentale proposto congiuntamente da (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) basato su due motivi dall'identico tenore di quelli veicolati con il ricorso principale.

4. - Il primo motivo di entrambi i ricorsi è fondato, con conseguente assorbimento dell'esame del secondo comune motivo.

4.1. - Con gli appelli principali e incidentali proposti nei giudizi distinti dal n.r.g. 1460/2014 e dal n.r.g. 1464/2014, poi successivamente riuniti dalla Corte territoriale, la (omissis) .r.l. e, congiuntamente, il (omissis) lo (omissis) là dove non fosse



stata accolta l'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale di Perugia e fosse stata ritenuta sussistente la loro responsabilità per la lesione del diritto alla personalità subito dal (omissis) per i fatti integranti gli estremi del delitto di diffamazione - chiedevano: a) di ridurre la quantificazione del risarcimento del danno definita dal giudice di prime grado nella somma di euro 40.000,00; b) e "di rigettare la domanda di eliminazione delle scene in cui il dott. (omissis) compare o è nominato".

Le parti appellanti, dunque, hanno tempestivamente impugnato, per ottenerne la riforma in sede di gravame, due autonomi (omissis) della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma: il primo concernente la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore; il secondo inerente alla condanna alla eliminazione delle scene della *fiction* dotate di portata offensiva.

I due (omissis) autonomi della sentenza di primo grado corrispondevano a due distinti *petita* azionati dal (omissis) I quale - sul presupposto accertamento che le scene della *fiction* andate in il 29 novembre 2007 integravano gli estremi del reato di diffamazione aggravata a mezzo di trasmissione televisiva - aveva chiesto: a) "condannare i convenuti ad eliminare dalla menzionata *fiction* tutte le scene in cui compare o è nominato il (omissis) (omissis)

(omissis) b) "condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno morale subito dall'attore, da liquidarsi in Euro 2.000.000,00 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia ovvero, in subordine, in via equitativa con rivalutazione ed interessi dalla data del fatto".

4.2. - Sebbene dette pretese risarcitorie trovino entrambe origine nella lesione dell'onore e della reputazione arrecata al (omissis) dalla condotta integrante gli estremi del reato di diffamazione aggravata, le stesse mettono in campo rimedi non del tutto sovrapponibili tra loro, bensì complementari e, come tali,



funzionali ad assicurare tutela effettiva al diritto della personalità offeso.

In siffatta prospettiva, la richiesta di risarcimento del danno morale è volta piuttosto al ristoro del danno morale patito in conseguenza della condotta diffamatoria esauritasi – in ragione della natura stessa del reato di diffamazione, a consumazione istantanea - con la messa in onda della puntata della *fiction* in data

(omissis)

Quanto in particolare alla pretesa di eliminazione delle scene della *fiction* ritenute offensive, essa, alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di confrontarsi con casi che presentano aspetti di analogia (eliminazione di espressioni offensive da un'opera letteraria: Cass. n. 7635/2010, che ha ravvisato la sussistenza di un provvedimento assimilabile al risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c.; Cass. n. 25420/2017, che ha ritenuto di inquadrare la pretesa in una azione inhibitoria non tipizzata a tutela dei diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost.), oltre a cooperare all'integrale riparazione del *vulnus* arrecato ad un diritto della personalità, si presta ad essere rimedio funzionale a contenere gli effetti ulteriori del pregiudizio derivante dalla condotta di diffamazione a mezzo trasmissione televisiva, mirando, dunque, a prevenire per il futuro la continuazione di un'attività *contra ius*, ulteriormente causativa di un danno morale (in tale prospettiva è la stessa difesa del (omissis) cfr. pp. 7 e 8 del controricorso).

4.3. - Ne consegue che – dovendosi ravvisare il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene



all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (tra le altre, Cass. n. 28308/2017; Cass. n. 18797/2018) – la Corte territoriale non ha pronunciato sulla richiesta degli appellanti di rigetto della domanda del (omissis) volta alla eliminazione delle scene della *fiction* in cui esso attore compare o è nominato.

Il giudice di appello si è, infatti, pronunciato solo sulla richiesta dei medesimi appellanti di rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno morale, mancando di provvedere su quella relativa all'ulteriore pretesa del (omissis) ome detto non sovrapponibile, tesa ad elidere ogni pregiudizio al diritto della personalità che si verrebbe a perpetuare con la continua fruizione della stessa opera televisiva da parte di una platea sempre potenzialmente diversa, là dove la difesa degli appellanti, per converso, ne ha contestato la fondatezza anche sotto il profilo della portata e della proporzionalità.

4.4. - Né può ritenersi, come sostenuto dalla difesa del (omissis) che il giudice di appello si sia implicitamente pronunciato sull'anzidetto capo di domanda, rigettando sul punto il gravame degli appellanti, per essere ravvisabile una integrazione tra la sentenza di primo grado con quella di appello e per aver quest'ultima confermato la complessiva valenza offensiva della *fiction* già affermata dal primo giudice.

A tal riguardo giova rammentare che una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte è ravvisabile quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (tra le molte, Cass. n. 17956/2015).

Nella specie, la evidenziata non sovrapponibilità dei *petita* azionati dal (omissis) e, specularmente, delle istanze di rigetto dei



convenuti -, nonché la diversa portata della pronuncia adottata dal giudice di appello rispetto a quella del primo giudice, avendo la Corte territoriale riconosciuto una più limitata portata lesiva della puntata della *fiction* andata in onda il (omissis) in ragione della "verità putativa scriminante per una delle scene ritenute diffamatorie" dal Tribunale, non consente di ravvisare nella specie i presupposti necessari per l'esistenza di una pronuncia implicita di rigetto del gravame sul capo di sentenza relativo alla eliminazione delle scene in cui il (omissis) compare o è nominato, il cui (eventuale) accoglimento non è logicamente incompatibile con la pronuncia emessa dal giudice di secondo grado.

Quanto, infine, al rilievo dello stesso (omissis) secondo cui la scena ritenuta dalla Corte territoriale priva di valenza offensiva non conterrebbe menzione o rappresentazione di esso attore, oltre a mancare di evidenza, come tale, nella sentenza di appello, è (ove confermata) circostanza di fatto che mette in risalto proprio la necessaria delibazione del giudice di secondo grado sulla portata e proporzionalità complessiva dello specifico rimedio riparatorio riconosciuto in favore del (omissis) che gli appellanti hanno contestano *in toto* senza trovare risposta nella sentenza impugnata in questa sede.

Il ricorso incidentale del (omissis).

5. - Con l'unico motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 1223, 1226, 2056, 2043, 2059, c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del maggior danno patito da esso attore in conseguenza della complessiva portata particolarmente offensiva della *fiction* "Il (omissis) (omissis) e, comunque, per aver "drasticamente ridotto" il *quantum debeatur* da euro 40,000.00 ad euro 15,000.00, sul mero presupposto del fatto che una sola delle tre scene contestate (in particolare, quella inerente al discorso di (omissis) (omissis) dopo la morte di (omissis)



(omissis) non integrasse gli estremi del delitto di diffamazione, in quanto fatto assistito dalla esimente della "verità putativa".

La Corte avrebbe, quindi, operato una minore liquidazione sproporzionata rispetto alla gravità del fatto lesivo accertato, senza tener conto dei criteri di quantificazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa elaborati dal Tribunale di Milano con apposite tabelle – alle quali la giurisprudenza conferisce "efficacia paranormativa" - che danno rilievo alla "carica pubblica" e al "ruolo istituzionale ricoperto dal diffamato", alla "natura della condotta diffamatoria", alla "irriducibilità della condotta", al "mezzo diffusivo impiegato" e alla "risonanza mediatica ottenuta", stimando equo l'importo risarcitorio di euro 50.000,00 per le "diffamazioni di eccezionale gravità".

5.1. – Il motivo è fondato per quanto di ragione.

5.2. - Giova, anzitutto, rammentare che la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento.

Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. (Cass. n. 22272/2018).

Tanto rileva, segnatamente, anche in tema di risarcimento del danno non patrimoniale causato da diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di comunicazione di massa (e, dunque,



anche con la riproduzione televisiva o cinematografica), la cui liquidazione presuppone, per l'appunto, una valutazione necessariamente equitativa, della quale il giudice del merito deve, però, esplicitare i criteri seguiti, che non devono palesarsi come manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero tali che l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (Cass. n. 13153/2017).

In definitiva, una liquidazione equitativa del danno, priva di specifica motivazione, si pone in violazione non solo della legge processuale (art. 132 c.p.c.), ma anche dell'art. 1226 c.c., perché ciò che difetta è non solo la motivazione, ma anche la valutazione e tale valutazione deve dare conto anche del profilo della quantificazione del danno sotto il profilo dell'"inferenza degli importi riconosciuti dai dati presupposti" (Cass. n. 33005/2021).

5.3. - Nella specie, il ricorrente incidentale si duole, anzitutto, che la Corte territoriale non gli abbia riconosciuto la liquidazione del maggior danno in ragione della portata particolarmente offensiva della narrazione della *fiction* e delle conseguenze lesive oltremodo significative correlate anche ad ulteriori molteplici fattori (ruolo istituzionale, diffusività del mezzo impiegato, risonanza mediatica, etc.).

La doglianza, però, non coglie appieno la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, giacché in essa – oltre a darsi rilievo alla minore offensività della rappresentazione cinematografica rispetto alla notizia giornalistica, potendo solo la seconda vantare la "pretesa di verità" – si afferma che il primo giudice, nel liquidare l'importo complessivo di euro 40.000,00, aveva tenuto in considerazione "i criteri dallo stesso (omissis) indicati quale prova del (maggior) danno", ossia proprio quelli della "gravità dei fatti ipotizzati (collusione con la mafia) in relazione alla professione



esercitata e alle cariche rivestite e quindi alla immagine pubblica della parte attrice, nonché la diffusività del mezzo televisivo” (p. 10 della sentenza di appello).

E tale argomentazione giustificativa della decisione, affatto congrua e basata sulle stesse allegazioni dell’attore, resiste alla denuncia di parte ricorrente, che, incentrandosi su quelle stesse allegazioni, si risolve in una inammissibile critica all’esercizio della discrezionalità riservata al giudice del merito nella determinazione del *quantum debeatur*.

5.4. – E’, altresì, infondato il profilo di censura che lamenta la mancata applicazione delle tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi comunicativi.

A tal riguardo è assorbente rilevare – al di là della stessa non pertinente assimilazione che nel ricorso incidentale si fa tra dette tabelle e quelle di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute ovvero anche del c.d. danno parentale - che, in ogni caso, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante l'applicazione del criterio tabellare, il danneggiato ha comunque l'onere di chiedere al giudice di merito che la liquidazione avvenga in base alle tabelle, seppure non quello di produrle in giudizio (Cass. n. 33005/2021), e il (omissis) non risultando neppure dalla sentenza impugnata che tale richiesta sia stata fatta in primo grado e tantomeno in appello – non ha neppure dedotto in questa sede di aver assolto a quell’onere.

5.5. – E’, invece, fondato il profilo di doglianza con il quale il ricorrente incidentale si duole della sproporzionata riduzione, ad euro 15.000,00, dell’importo risarcitorio liquidato in primo grado in euro 40.000,00, in ragione dell’accertata non offensività di una sola scena della *fiction* sulle tre oggetto di addebito.

La Corte territoriale ha motivato sul punto reputando che la scena assistita dalla verità putativa – ossia, quella in cui (omissis)



(omissis) ilasciò una dichiarazione in cui rappresentava l'esistenza, in seno al (omissis) che aveva tradito (omissis) (omissis) – aveva una "particolare rilevanza per l'immagine di (omissis) e costituiva "un passaggio particolarmente significativo dell'opera", tale da consentire una riduzione dell'entità del risarcimento, pur "resta(ndo) ferma comunque – pur così limitata – la gravità e offensività della condotta, connessa alla immagine di una collusione mafiosa che viene insinuata nel complesso dell'opera".

L'apparato argomentativo del giudice di merito è, però, affatto carente sul criterio di quantificazione del danno liquidato in concreto, mancando di esplicitare – a fronte della accertata esimente rispetto ad una sola scena, pur significativa, nel "complesso" di un'opera televisiva che si riconosce gravemente offensiva per aver associato alla persona del danneggiato, assunta nella sua veste professionale e istituzionale, un'immagine di colluso con la mafia - il peso effettivo e proporzionale dei dati presupposti dai quali ha inferito l'importo risarcitorio, così da giungere ad una decurtazione di quasi due terzi della somma che il primo giudice aveva liquidato in una misura (euro 40.000,00) che la stessa Corte territoriale ha ritenuto congrua rispetto alla "innegabile portata (complessivamente) lesiva dell'opera".

6. – Va, dunque, accolto il primo motivo del ricorso principale, nonché il primo motivo del ricorso incidentale del (omissis) dello (omissis) con assorbimento del secondo motivo di entrambi i ricorsi.

Va, altresì, accolto, per quanto di ragione, l'unico motivo del ricorso incidentale del (omissis)

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.



P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso principale e del ricorso
incidentale del (omissis) e dello (omissis) e dichiara assorbito il
secondo motivo di entrambi detti ricorsi;

accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso incidentale
del (omissis)

cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa
alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 19 aprile 2023.

Il Consigliere estensore

(omissis) *Vincenti*

Il Presidente

Angelo Spirito

